

## **Sentenza N. 121 del 10 maggio 2012**

**Materia:** Coordinamento della finanza pubblica

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione degli artt. 117, terzo comma, 118,119 e 120, secondo comma, della Costituzione

**Ricorrente:** Regione Toscana

**Oggetto:** Decreto-legge 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), conv. con modif. in Legge 111/2011:

- art. 20, commi 14 e 15

**Esito:** Dichiarazione di non fondatezza delle questioni

L'art. 20 del d.l. 98/2011 prevede, al comma 14, l'obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali di tutte le attività intraprese per l'esecuzione di sentenze della Corte Costituzionale, e, in caso di mancata o inesatta ottemperanza della suddetta disposizione, prevede, al comma 15, l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.131.

L'obbligo di comunicazione, di cui al comma 14, è stato impugnato dalla Regione Toscana per violazione degli artt. 117, terzo comma e 119, della Costituzione, nel presupposto che il medesimo non costituisca principio di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, sia ingiustamente lesivo dell'autonomia regionale.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione, dichiarando che: *“la comunicazione ... dei dati relativi alle attività intraprese ... dalle Regioni per l'esecuzione delle sentenze ... (della Corte) ... è una delle condizioni indispensabili perché lo Stato possa avere un quadro completo ed aggiornato della situazione finanziaria complessiva”*.

La disposizione impugnata, pertanto, non va considerata come esercizio normativo di dettaglio, ma si pone, invece, come principio fondamentale nella materia di coordinamento della finanza pubblica.

La Corte, inoltre, richiamando la propria giurisprudenza, ha sottolineato che la competenza statale in materia di coordinamento di finanza pubblica non si esaurisce con l'esercizio del potere legislativo, ma anche con poteri amministrativi di rilevazione dati e di controllo (sentenza 376/2003 e 112 e 229 del 2011).

La Regione Toscana ha anche impugnato il comma 15 che prevede, in caso di mancata o inesatta ottemperanza della disposizione di cui al comma 14, l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art.120, ritenendo l'esercizio del potere sostitutivo in questione assente dei presupposti evocati dal parametro costituzionale (art. 120, Cost.). In particolare, è stata richiamata la sentenza 43/2004 della Corte, che ha ammesso l'esercizio del potere sostitutivo soltanto in relazione ad atti privi di discrezionalità nell'an e con l'apprestamento di idonee garanzie procedurali per l'esercizio dello stesso, in conformità al principio di leale collaborazione. In proposito è stato anche osservato che l'ente sostituito dovrebbe essere posto nelle condizioni di adempiere autonomamente.

La Corte non ha condiviso la censura della Regione ed ha rilevato che presupposto dell'esercizio del potere sostitutivo è la tutela dell'unità giuridica ed economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, per i quali la Costituzione prevede una tutela rafforzata in virtù del combinato disposto degli art.117, secondo comma, lettera m), e 120, secondo comma, Cost.

Nella sentenza viene dichiarato che il richiamo della norma impugnata all'osservanza delle procedure di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131 rende immune la medesima dalla censura di lesione dell'autonomia regionale anche per quanto riguarda l'aspetto procedurale, sottolineandosi, inoltre, che la stessa norma, prevedendo di sentire previamente anche il Presidente della Regione interessata, contiene un quid pluris rispetto alle forme di coinvolgimento della Regione.